



**COMUNE
DI
CASTELLUCCIO DEI SAURI**
(Provincia di Foggia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(delibera C.C. n. 19 del 5 maggio 2008)

INDICE

Capo I	PRINCIPI GENERALI	
Articolo 1	Oggetto del Regolamento	Pagina 2
Articolo 2	Caratteri della Tassa	Pagina 2
Articolo 3	Presupposto della tassa	Pagina 2
Articolo 4	Zone non servite	Pagina 2
Articolo 5	Soggetti passivi	Pagina 3
Articolo 6	Locali e aree tassabili	Pagina 3
Articolo 7	Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti	Pagina 4
Articolo 8	Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani	Pagina 5
Articolo 9	Modalità di misurazione dei locali e delle aree	Pagina 5
Articolo 10	Gettito e costo del servizio	Pagina 6
Capo II	TARIFFE	
Articolo 11	Determinazione delle tariffe	Pagina 7
Articolo 12	Criteri di commisurazione della tassa	Pagina 7
Articolo 13	Tariffe per particolari condizioni d'uso	Pagina 7
Articolo 14	Agevolazioni ed esenzioni	Pagina 8
Articolo 15	Cumulo delle riduzioni/agevolazioni	Pagina 8
Articolo 16	Tassa giornaliera di smaltimento	Pagina 8
Capo III	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA	
Articolo 17	Denunce	Pagina 9
Articolo 18	Cessazione dell'occupazione	Pagina 9
Articolo 19	Controlli ed accertamenti	Pagina 9
Articolo 20	Compiti degli Uffici interni	Pagina 9
Articolo 21	Riscossione	Pagina 10
Articolo 22	Rimborsi	Pagina 10
Articolo 23	Sanzioni ed interessi	Pagina 10
Articolo 24	Rateizzazioni	Pagina 11
Articolo 25	Funzionario Responsabile	Pagina 11
Capo IV	DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 26	Pubblicità	Pagina 12
Articolo 27	Disposizioni finali	Pagina 12
	ALLEGATO	
Allegato A	Categorie dei locali ed aree con omogenee potenzialità di rifiuti e tassabili con le medesime tariffe.	Pagina 13

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel Comune di Castelluccio dei Sauri, in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.

Articolo 2

Istituzione della tassa

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, assimilati a quelli urbani, avviati allo smaltimento nelle forme di cui all'articolo 113 decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e dell'art. 23 del decreto legislativo 5/2/1997, n. 22.
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento, nonché del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni.

Articolo 2

Caratteri della tassa

1. La tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione, e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

Articolo 3

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

Articolo 4

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani interni ed assimilati.
2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze da m. 300 fino a m. 500;
 - in misura pari al 30% della tariffa per distanze oltre m. 501;
- Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
 4. La medesima riduzione si applica all'utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
 5. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.

Articolo 5 Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

Articolo 6 Locali ed aree tassabili

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulta rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se

interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).

3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulta rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Articolo 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

Utenze domestiche:

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- unità immobiliari o locali serviti da una medesima utenza di altre unità immobiliari soggette alla tassa, purché risultino prive di arredamento e comunque non utilizzate;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiusure;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

Utenze non domestiche:

- locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Articolo 8

Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie la percentuale di riduzione pari al 50%.
3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

Articolo 9

Modalità di misurazione dei locali e delle aree

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150. I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, il comune modifica d'ufficio la superficie, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che

risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

4. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
5. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
7. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 10

Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nè può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. Nel gettito, determinato sulla base del criterio di competenza economica, non rientrano le addizionali, le sanzioni, gli interessi moratori e le entrate di competenza di esercizi non di competenza. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 lettera a) della legge 28/12/1995, n. 549.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27/12/2000, n. 392, convertito nella legge 28/2/2001, n. 26.

CAPO II

TARIFFE

Articolo 11

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del decreto legislativo 507/93.

Articolo 12

Criteri di commisurazione della tassa

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del decreto legislativo 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
4. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

Articolo 13

Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. Ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 507/93, la tariffa unitaria è ridotta del 30%:
 - a) Per le abitazioni la cui superficie è superiore a mq. 100 con unico occupante;
 - b) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principia e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
 - c) Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) Per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali
2. La riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono

applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del decreto legislativo 507/93.

Articolo 14 **Agevolazioni ed esenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del decreto legislativo 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni:
 - a) la tassa è ridotta al 15% per le aree scoperte di pertinenza delle seguenti categorie:
 - attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
 - attività ricettive alberghiere;
 - attività di produzione artigianale o industriale;
 - attività artigianale di servizio;

Articolo 15 **Cumulo delle riduzioni/agevolazioni**

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Le predette riduzioni/agevolazioni sono invece tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione. In ogni caso l'ammontare della tassa dovuta non può essere inferiore al 50 %.

Articolo 16 **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso o categoria assimilabile diviso per giorni 365, ed il quoziente maggiorato del 50%.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

CAPO III

Gestione amministrativa della tassa

Articolo 17

Denunce

1. I soggetti passivi della tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del decreto legislativo 507/93.

Articolo 18

Cessazione dell'occupazione

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

Articolo 19

Controlli ed accertamenti

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del decreto legislativo 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del decreto legislativo 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della legge 296/06.

Articolo 20

Compiti degli uffici interni

1. L'ufficio anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'ufficio di polizia municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'ufficio tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di

propria competenza relativo agli immobili, e l'ufficio commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'ufficio tributi.

2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Articolo 21

Riscossione

1. La riscossione della tassa avviene a mezzo ruolo, secondo le disposizioni contenute nell'art. 71 del decreto legislativo 507/93.
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Comune provvede alla riscossione della tassa secondo le disposizioni contenute nell'art. 8 del Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.
4. Il Comune, nel caso di riscossione diretta, provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
6. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
7. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 22

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2008.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della legge 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 23

Sanzioni ed interessi

1. Si applicano le sanzioni le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto legislativo 507/93.

2. Nel caso di riscossione diretta in caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al comma 4 del precedente art. 21 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 471/97.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati:
 - riscossione a mezzo ruolo, a decorrere dalla data di scadenza del ruolo in cui sarebbe stato iscritta la tassa o la maggiore tassa nel caso in cui il contribuente non avesse commesso la violazione di omessa, tardiva o infedele denuncia, fino alla data stabilita dal DM 03/09/1999, n. 321.
 - riscossione diretta, a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui all'art. 21.

Articolo 24 **Rateizzazione**

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di entrate.

Articolo 25 **Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il funzionario responsabile del tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 26 PUBBLICITA'

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso il servizio tributi e sulla rete web del Comune.

Articolo 27 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2008.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

ALLEGATO "A"

CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE.

(art. 68 decreto legislativo 507/93)

Categoria A)

1. musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose e sindacali;
2. scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
3. sale teatrali, e cinematografiche, sale per giochi, palestre;
4. autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pesi pubbliche;

Categoria B)

1. attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
2. campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi divertimento;

Categoria C)

1. abitazioni private e pertinenze;
2. attività ricettivo alberghiere;
3. collegi, case di vacanze, convivenze;

Categoria D)

1. attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie;
2. circoli sportivi e ricreativi;
3. istituti di credito;
4. studi professionali;

Categoria E)

1. attività di produzione artigianale o industriale;
2. attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;
3. distributori di carburanti;
4. attività artigianali di servizio;
5. attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili;

Categoria F)

1. Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, fast – food, self service, mense, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie.